


Provincia di Salerno

PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Sommario

Premessa	2
Campo di Applicazione	2
Normative e regolamenti generali	
Definizioni Generali	
Strutture di Ormeggio	
Classificazione degli Ormeggi	
Posti per Categoria	
Posti di Ormeggio Riservati	
Posti di Ormeggio per Unità in Transito	
Criteri di Assegnazione	6
Obblighi e Divieti	6
Definizione delle Aree di Ormeggio	7
Assegnazioni per Aree	8
Schema generale del Piano di Ormeggio	
Illustrazioni generali delle disposizioni di ormeggio per aree di pertinenza	





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Premessa

Tenendo conto del nuovo "Atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara" approvato con decreto dirigenziale regionale N. 58 del 28/10/2021 e della nuova regolamentazione concessoria N. 483/2021 rilasciati dall'Amministrazione Regionale e riferite al Comune di Cetara, per una migliore organizzazione e fruizione dei posti di ormeggio per la nautica da diporto, si rende necessario elaborare uno "Piano Generale di Ormeggio" nelle aree in concessione e destinate al diporto nautico.

Campo di Applicazione

Il presente atto, difatti, rappresenta uno strumento necessario ai fini di una migliore gestione del servizio di ormeggio in funzione della definizione delle aree disponibili, della classificazione delle unità da diporto e delle modalità di assegnazione dei posti di ormeggio a pontili e banchine in concessione all'ente Comune nell'ambito del porto di Cetara.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento la presente pianificazione, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti/assegnatari di posto di ormeggio, la struttura portuale, in accordo con tutte le disposizioni vigenti.

Normative e regolamenti generali

Tutte le attività inerenti la gestione del diporto nautico nell'ambito del Porto di Cetara, fanno riferimento alle seguenti normative e regolamenti generali:

Decreto Dirigenziale Regionale N. 12 del 6/03/2008

Misure per la gestione del demanio marittimo portuale – Provvedimento di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo.

Decreto Dirigenziale Regionale N. 58 del 28/10/2021

Provvedimento di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Cetara.

Titolo Concessorio N. 483/2021


Legge regionale N. 5 del 29/06/2021 e relativo decreto 483/2021 attraverso il quale la Regionale Campania ha conferito funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale, ai comuni interessati tra cui quello di Cetara.

Ordinanza Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Salerno N. 19 del 2009

Disciplina navigazione, ancoraggi e ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto di Cetara nonché, a pontili e gavitelli posizionati nelle acque antistanti il litorale del comune di Cetara.

Delibera di Giunta N.140/2008

Con la D.G.C. 140/2008 e successivi aggiornamenti è stato istituito un registro per il censimento ed aggiornamento di un elenco natanti di proprietà di residenti (contrassegnate da specifica targhetta di riconoscimento) allo scopo di avere un puntuale controllo e individuazione dei relativi proprietari per tutti quei natanti e piccole imbarcazioni non immatricolate negli specifici registri navali.





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Delibera di Consiglio N. 12 del 24.03.2022 - Regolamento Comunale per la gestione del servizio di ormeggio nel porto di Cetara

Disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio ai pontili e al tratto di banchina nel porto di Cetara in aderenza al contenuto dell'Atto di Concessione Demaniale nonché, relativa all'occupazione ed all'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei allo scopo di mantenere pontili galleggianti e porzione di banchina portuale per l'ormeggio di unità da diporto.


Definizioni Generali

Le indicazioni contenute nel presente piano di ormeggio dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli assegnatari di posto di ormeggio e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente accosti a pontili e banchine.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Per una migliore comprensione e individuazione di soggetti e definizioni del presente "Piano generale degli ormeggi" si intende per:

- a) Concessionario: Il Comune di Cetara, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e alla stessa 'Autorità Marittima;
- Gestore: Il comune di Cetara o altro soggetto affidatario del servizio in forza di provvedimento comunale, che gestisce il servizio di ormeggio per conto del Concessionario stesso ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo (dal 2007 la società di servizi comunali – Cetara Servizi e Sviluppo oggi Azienda Speciale);
- c) Utente: L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio da diporto sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché, tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e le banchine in concessione. L'utente viene definito "Residente" se, oltre ad essere censito in apposito "Registro dei natanti di proprietà" predisposto dal Comune, risulta essere: residente nel Comune e/o sia proprietario di immobile presso lo stesso Comune, regolarmente registrato ed accatastato.
- d) Unità da diporto: L'imbarcazione da diporto, fino ad una lunghezza fuori tutto (compresi tutti gli ingombri) di metri 20,00, ormeggiabile ai sensi del presente piano. Le unità da diporto in transito sono ormeggiabili fino ad una lunghezza massima di mt. 20/25 in caso di posto disponibile con ormeggio di fianco (detto all'inglese);
- e) Posto di ormeggio: specchio acqueo assegnato dal Concessionario per l'ormeggio temporaneo di una unità da diporto, per un periodo fisso dell'anno, di norma dal 15 Maggio al 15 Ottobre. Tale periodo può essere modificato mediante specifica delibera di Giunta Comunale con la quale vengono fissate modalità di gestione e relative tariffe.



PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE



Strutture di Ormeggio

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore seguendo questo specifico atto di disciplina ed assegnazione dei posti (Piano di Ormeggio). Ciascun posto assegnato è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, cime, ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune o del Gestore. Il Comune (o il Gestore) provvederà a sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza, così come se lo stesso Utente comunichi qualche specifica priorità.

L'Utente non può modificare i sistemi di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari (acqua e corrente) senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

I posti di ormeggio sono predisposti sia su specifici pontili galleggianti che lungo le stesse banchine dei moli.


L'altezza media tra quota livello mare ed i pontili galleggianti è di circa cm 70, mentre in banchina l'altezza media, tenendo conto delle relative maree, varia dagli 80 al 140 cm circa.

Il concessionario tenendo conto dei relativi bilanci annuali, di politiche di investimento e miglioramento dei servizi, ha anche fatto realizzare apposito grigliato in struttura metallica che faciliti l'accesso alle imbarcazioni dalla quota banchina.

Classificazione degli Ormeggi

I pontili e le banchine all'uopo destinate, consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto classificate in categorie, così come indicate nel seguente prospetto:

CATEGORIA	Dimensioni massime delle Unità in metri		
I	Acquascooter e tender fino a mt. 3,5		
II	Natanti fino a 4,50 metri		
III	Unità da 4,51 fino a 5,00 mt.		
IV	Unità da 5,01 fino a 5,50 mt.		
V	Unità da 5,51 fino a 6,00 mt.		
VI	Unità da 6,01 fino a 6,50 mt.		
VII	Unità da 6,51 fino a 7,00 mt.		
VIII	Unità da 7,01 fino a 7,50 mt.		
IX	Unità da 7,51 fino a 8,00 mt.		
X	Unità da 8,01 fino a 8,50 mt.		
XI	Unità da 8,51 fino a 9,00 mt.		
XII	Unità da 9,01 fino a 9,50 mt.		
XIII	Unità da 9,51 fino a 10,00 mt.		
XIV	Unità da 10,01 fino a 10,50 mt.		
XV	Unità da 10,51 fino a 11,00 mt.		
XVI	Unità da 11,01 fino a 11,50 mt.		
XVII	Unità da 11,51 fino a 12,00 mt.		
XVIII	Unità da 12,01 fino a 12,50 mt.		
XIX	Unità da 12,51 fino a 13,00 mt.		
XX	Unità da 13,01 fino a 13,50 mt.		
XXI	Unità da 13,51 fino a 14,00 mt.		
XXII	Unità da 14,01 fino a 14,50 mt.		
XXIII	Unità da 14,51 fino a 15,00 mt.		
XXIV	Unità da 15,01 fino a 16,00 mt.		
XXV	Unità da 16,01 fino a 17,00 mt.		
XXVI	Unità da 17,01 fino a 18,00 mt.		





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

XXVII	Unità da 18,01 fino a 19,00 mt.
XXVIII	Unità da 19,01 fino a 20,00 mt.
XXIX	Unità da 20,01 fino a 30,00 mt. (solo Transito)

Posti per Categoria

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti, della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto e dalle richieste acquisite nella gestione 2021, è indicato nella successiva tabella il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria e residenza del proprietario/intestatario.

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, con delibera di Giunta comunale, in funzione degli spazi disponibili.

Categorie	Dimensione massima dell'unità in mt.	Numero attuale di unità	Di cui di Residenti
I	Acquascooter	2	1
I-III	Unità fino a mt. 5,00	56	45
IV-VII	Unità da 5,01 a 7,00	51	25
VIII-XI	Unità da 7,01 a 9,00	23	8
XII-XV	Unità da 9,01 a 11,00	12	3
XVI-XIX	Unità da 11,01 a 13,00	12	2
XX-XXIII	Unità da 13,01 a 15,00	2	0
XXIV-XXIX	Unità da 15,01 a 20,00	1	0
TOTALI		157	86

Posti di Ormeggio Riservati

Il Concessionario si impegna a riservare al Gestore n. 2 posti di ormeggio detti 'riservati' che il Gestore utilizzerà per l'ormeggio di unità di servizio da utilizzare nelle operazioni di pulizia ed assistenza in acqua e/o per le altre attività legate alla gestione del servizio stesso.

Posti di Ormeggio per Unità in Transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in porto anche senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.


In ottemperanza anche al D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008, il concessionario prevede di riservare il 10% dei posti della capacità ricettiva alle imbarcazioni in transito.

La sosta delle unità di ormeggio in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, **non deve superare le 48 ore**, con la possibilità di proroga per un periodo di pari durata, fatto sempre salvo la disponibilità del suddetto posto di ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.

Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali (erogazione di servizi sussidiari come acqua e corrente, utilizzo di sistemi di ormeggio), in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato con deliberazione annuale di Giunta Comunale.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle unità in transito sono annotati in apposito registro tenuto dal personale del gestore in servizio, con l'indicazione dell'imbarcazione, del proprietario/comandante/skipper, del numero di





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

persone a bordo, data di arrivo e partenza. Il proprietario/comandante/skipper ha l'obbligo di rispettare l'occupazione del solo posto assegnato.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Criteri di Assegnazione

Al termine dell'iter per l'acquisizione delle richieste di assegnazione dei posti di ormeggio (periodo presumibile tra Marzo ed Aprile dell'anno in corso), il Gestore, tenendo conto del seguente "Piano generale degli ormeggi", provvede alla pianificazione dei posti barca assegnabili in relazione alla loro dimensioni e/o specifiche caratteristiche generali tra cui la facilità o meno di manovra dell'unità.

L'assegnazione dei posti di ormeggio avviene con priorità ai "Residenti" nel Comune di Cetara e proprietari di immobili presso lo stesso Comune, regolarmente registrati ed accatastati. per le ulteriori eventuali disponibilità, l'assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di protocollo delle domande pervenute e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'Utente è tenuto ad accettare l'assegnazione del posto di ormeggio della propria unità da diporto, così come comunicato dal Gestore, senza nessuna riserva.

Obblighi e Divieti

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'imbarcazione, per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di aggiuntive ed adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, eventualmente necessarie in caso di specifiche condizioni meteo marine.

Il numero minimo dei parabordi (per ogni lato) necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: Num = L/2 + 1 (dove L è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione). E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente legata o in stato di fatiscenza.


E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità delle imbarcazioni.

L'utente non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nell'istanza di richiesta di assegnazione.

La vendita a terzi dell'unità da diporto già oggetto dell'assegnazione di uno specifico posto di ormeggio, comporta al nuovo acquirente il diritto di prelazione per gli anni successivi previo il pagamento del saldo per la stagione in corso così come stabilito dalle scadenze dei pagamenti relativi alla tariffa di riferimento.

I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti sul posto per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).

Gli utenti soprattutto non residenti o che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare il natante in caso di necessità o avverse condizioni meteo.





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Definizione delle Aree di Ormeggio

AREA (A1)

Presso banchina di riva, lato a ponente del pontile da diporto per una lunghezza di circa mt. 30

AREA (A2)

Presso banchina di riva, lato a levante del pontile da diporto per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (B)

Presso pontile diporto entrambi i lati, tratto iniziale del pontile per una lunghezza di circa mt. 10,00

AREA (C)

Presso pontile diporto lato ponente, tratto centrale per una lunghezza di circa mt. 40

AREA (D)

Presso pontile diporto lato levante, tratto centrale per una lunghezza di circa mt. 40

AREA (E)

Presso pontile diporto lato ponente, tratto finale per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (F)

Presso pontile diporto lato levante, tratto finale per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (G)

Presso inizio primo tratto molo di sopraflutto, da angolo con banchina di riva ad inizio scala di sicurezza

AREA (H)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (G) per una lunghezza di circa mt. 10

AREA (I)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (H) per una lunghezza di circa mt. 25

AREA (L)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (I) per una lunghezza di circa mt. 10

AREA (M)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (L) per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (N)


Presso pontile promiscuo (pesca/diporto) lato ponente, per una lunghezza di circa mt. 56.

AREA (O)

Presso pontile e banchina esterna molo di sottoflutto (Installazione stagionale dal 15/05 al 30/09).

AREA (P)

Presso pontile esterno molo di sottoflutto ormeggio anche in doppia fila (Installazione stagionale dal 15/05 al 30/09).





PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

AREA (O)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (L) per una lunghezza di circa mt. 15

Assegnazioni per Aree

Le imbarcazioni/natanti vengono assegnate alle rispettive aree fino al numero massimo di posti disponibili e/o fino ad occupare la lunghezza massima prevista per l'area.

AREA (A1) e (A2)

Destinata all'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza non superiore ai metri 6,99 escluso i gommoni (i gommoni per una migliore fruizione nelle operazioni di imbarco e sbarco, avranno posto assegnato presso il pontile galleggiante). I posti saranno assegnati con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti".

AREA (B)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 6.

AREA (C) e (D)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 13 con prelazione per le utenze non residenti a seguire, in caso di disponibilità, per i residenti.

AREA (E)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni da 7 a 9 mt.

AREA (F)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 15.

AREA (G)

Destinata ad ormeggio di acquascooter o piccoli natanti (max. 3 mt) e mezzi di servizio del gestore e nella parte finale a destra a max. 2 natanti fino a mt. 8.

AREA (H)

Destinata ad ormeggio di max. N. 2 imbarcazioni fino a mt. 20 munite di specifica passerella di poppa.

AREA(I)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 15 con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti", munite di specifica passerella di poppa. Nella stessa area saranno possibili gli ormeggi di imbarcazioni di ditte charter o specifiche imbarcazioni da lavoro sempre di grossa stazza. Previa richiesta da parte dei relativi armatori, nel periodo invernale (Ottobre-Aprile), in questa area potranno essere ormeggiate anche imbarcazioni da pesca.

AREA (L)

Destinata ad ormeggio di punta di imbarcazioni di ditte di locazione/Noleggio non superiori a mt. 15.

AREA (M)

Destinata ad ormeggio di punta di imbarcazioni in transito non superiori a mt. 15 fino ad esaurimento dei posti disponibili (da 6 a 8 unità a seconda delle misure delle stesse). Le unità da diporto in transito sono ormeggiabili anche di fianco (detto all'Inglese) fino ad una lunghezza massima di mt. 20/25 ed in caso di posto disponibile su tutto il tratto di banchina.



Provincia di Salerno

PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

AREA (N1)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni fino a mt. 5,5 con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti".

AREA (N2)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni da 7,5 a 9,5 mt. con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti" ed assegnazione in primo luogo per le imbarcazioni con le misure più grandi (7,5 - 9,5). In caso di disponibilità, potranno essere ormeggiate anche imbarcazioni con misure tra i 6 ed i 7 mt.

AREA (O1) e (O2)

Destinata ad ormeggio di piccoli natanti da diporto fino mt. 5,0 per il solo periodo stagionale dal 15 Maggio al 30 Settembre. L'area è all'esterno del molo di sottoflutto, comprendendone sia la banchina esterna che l'area interna del pontile galleggiate allo scopo installato.

AREA (P1) e (P2)


Destinata ad ormeggio di imbarcazioni fino mt. 6,5 di ditte di locazione o noleggio nautico e per il solo periodo stagionale dal 15 Maggio al 30 Settembre. L'area è all'esterno del pontile galleggiate allo scopo installato.

Ulteriori precisazioni e disposizioni di ormeggio per questa categoria di utenza, sono riportate nello specifico Regolamento Comunale del quel il presente atto, fa parte integrante.

Provincia di Salerno

PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Schema generale del Piano di Ormeggio



Provincia di Salerno

PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Illustrazioni generali delle disposizioni di ormeggio per aree di pertinenza

